



DL SALVA INFRAZIONI: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RISARCIMENTO PER CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO

Posted on 24 Settembre 2024



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Publicato nella [G.U. n. 217 del 16 settembre 2024](#) il **DL 16 settembre 2024, n. 131**, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*" (cd. **decreto Salva infrazioni**).

Il decreto in esame interviene tra l'altro sulla **disciplina dei contratti di lavoro a termine**, a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Si ricorda che l'articolo 28 del D.lgs. n. 81/2015 prevede, al comma 2, che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

Con l'articolo 11 del decreto Salva Infrazioni viene ora aggiunta, al medesimo comma 2, la possibilità per il giudice di riconoscere un indennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.

Inoltre, viene abrogato il successivo comma 3, secondo cui "*in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà*".

